

Centrale di Committenza Garlasco
Comune di Garlasco
Provincia di Pavia
Piazza Repubblica, 11 – 27026
Mail: CdC@comune.garlasco.pv.it
Pec: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it
CF attribuito da ANAC: CFAVCP-00010DB
Cod. AUSA 0000552710



**DISCIPLINARE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI IL MELOGRANO - CIG A04143BABB**

INDICE

1. Definizioni	2
2. Oggetto dell'affidamento, documentazione di gara e durata della procedura	4
3. Valore della Concessione	4
4. Centrale di Committenza quale stazione appaltante qualificata	5
5. Piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura negoziata	5
6. Dotazioni tecniche per la formulazione dell'offerta	6
7. Chiarimenti	8
8. Comunicazioni relative alla presente procedura di gara	8
9. Durata della Concessione e tempistiche della progettazione e di esecuzione dell'investimento.....	9
10. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione	9
11. Requisiti di ordine generale, obblighi/impegni e self-cleaning	11
12. Indicazioni generali relative ai requisiti speciali e mezzi di prova	13
13. Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica.	13
14. Avvalimento	15

15. Subappalto	16
16. Garanzia provvisoria	17
17. Garanzia definitiva	17
18. Sopralluogo	17
19. Coperture assicurative.....	18
20. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC	18
21. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	19
22. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa	20
23. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura	21
24. Documento di gara unico europeo.....	23
25. Documentazione in caso di avalimento	23
26. Documento PassOE.....	24
27. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi	24
28. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica	26
29. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica e caricamento dell'offerta.....	27
30. Criterio di aggiudicazione	29
31. Criteri di valutazione delle offerte	30
32. Commissione giudicatrice.....	33
33. Procedura di aggiudicazione	34
34. Verifica di congruità delle offerte alla luce del PEF presentato	36
35. Soccorso istruttorio.....	37
36. Aggiudicazione e stipula del contratto	37
37. Definizione delle controversie	38
Allegati.....	38

1. Definizioni

Nel prosieguo, i termini utilizzati con la lettera maiuscola, sia al singolare, sia al plurale, hanno il significato di seguito indicato:

- (i) **Busta Telematica Amministrativa:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta e contenente le dichiarazioni e documenti di cui al successivo punto 19 del presente disciplinare di gara;
- (ii) **Busta Telematica Offerta Economica:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta economica, secondo quanto previsto al successivo punto 26 del presente disciplinare di gara;
- (iii) **Busta Telematica Offerta Tecnica:** busta telematica da predisporre nell'ambito della Piattaforma SINTEL per la presentazione dell'offerta economica, secondo quanto previsto al successivo punto 25 del presente disciplinare di gara;
- (iv) **CDD:** il Centro Diurno per Disabili "Il Melograno", sito in Sannazzaro de' Burgondi, in via Nazario Sauro, 22;
- (v) **CSA:** il capitolato relativo alla gestione dei Servizi nel CDD, come infra definiti;
- (vi) **Codice oppure Codice dei contratti pubblici:** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (vii) **Concedente o il Comune:** il Comune di Sannazzaro de Burgundi;
- (viii) **Concessionario:** l'aggiudicatario della procedura relativa all'affidamento della Concessione, come di seguito definita;
- (ix) **Concessione:** il rapporto tra il Comune di Sannazzaro de Burgundi e il Concessionario relativo ai servizi oggetto del presente disciplinare di gara di concessione;
- (x) **Contratto di Concessione:** il contratto che verrà stipulato tra il Comune di Sannazzaro de Burgundi e il Concessionario avente ad oggetto la Concessione;
- (xi) **Corrispettivo di Concessione:** il diritto del Concessionario di gestire i servizi oggetto la Concessione e sfruttarli economicamente;
- (xii) **DGUE:** documento di gara unico europeo in formato elettronico;
- (xiii) **FVOE:** Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico di cui alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022;
- (xiv) **PEF:** Piano Economico Finanziario;
- (xv) **Piattaforma, SINTEL, Piattaforma SINTEL:** Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it;
- (xvi) **RTI:** raggruppamento temporaneo di imprese.
- (xvii) **Servizi:** l'insieme delle attività da svolgere dei CDD e descritte in dettaglio nel CSA Servizi;
- (xviii) **Stazione Appaltante, Centrale di Committenza o CdC:** la Centrale di Committenza Garlasco

2. Oggetto dell'affidamento, documentazione di gara e durata della procedura

2.1. La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione della gestione del CDD, sulla scorta delle attività delineate nel CSA e del piano economico finanziario (cfr. Allegati *sub* 1 e 2).

In particolare, al Concessionario verrà affidata:

(i) la gestione dei servizi, secondo quanto previsto nel CSA, nell'Offerta e nel PEF. Con l'affidamento e la stipula del Contratto di Concessione, il Concessionario assumerà la titolarità dei Servizi afferenti il CDD e le connesse responsabilità. Il Concessionario subentrerà nei diritti, poteri, oneri, obblighi e responsabilità connessi alla titolarità dell'unità di offerta oggetto della Concessione, fatta eccezione per quanto posto a carico del Concedente o di terzi in base al CSA o alla normativa applicabile;

(ii) le attività di manutenzione ordinaria;

(iii) l'onere di riscossione delle tariffe.

2.1 La documentazione di gara comprende:

(i) CSA;

(ii) PEF – Piano Economico Finanziario;

(iii) Relazione al PEF;

(iv) Domanda di partecipazione;

(v) Dichiarazioni integrative in caso di operatori economici plurisoggettivi;

(vi) DGUE;

(vii) Schema di contratto;

(viii) Matrice dei rischi;

(ix) Piantina CDD;

(x) Deliberazione approvazione tariffe CDD;

(xi) Modello offerta economica

2.2 Tutta la documentazione amministrativa e tecnica sopraindicata è accessibile in via immediata, gratuita e diretta, per via elettronica sul portale di Ariua Lombardia

2.3 La presente procedura di gara viene attivata in virtù di determinazione del Comune di Sannazzaro de' Burgondi di Registro Generale n. 511, in data 21/12/2023, e la sua durata, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, è stimata in sei mesi dalla data di pubblicazione della presente procedura.

3. Valore della Concessione

3.1 Il valore stimato complessivo della Concessione è Euro 2.097.154,90=, oltre IVA[GSA1], come risulta dal PEF di gara approntato dal Comune.

3.2 Con riferimento a quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, si segnala che il costo della manodopera relativo alla Concessione è stimato in complessivi **Euro 1.555.410,00**.

Tali dati sono stati determinati anche sulla scorta delle disposizioni di legge e in applicazione del CCNL delle Cooperative Sociali.

3.3 Viene richiesto sul piano economico di indicare la riduzione percentuale che il concessionario applicherà sulla quota di contribuzione, per ciascun ente, che potrebbe essere dovuta dal concedente o da altri enti a ciò tenuti ai fini del raggiungimento delle tariffe previste dal PEF che accompagna l'offerta.

4. Centrale di Committenza quale stazione appaltante qualificata

La presente procedura, a norma dell'art. 62 e 63 del D. Lgs. n. 36/2023, è gestita in nome e per conto del Comune dalla Centrale di Committenza Garlasco, quale soggetto aggregatore di riferimento e Stazione Appaltante qualificata.

Nel dettaglio, si segnala che:

(a) l'Ente Concedente è il **Comune di Sannazzaro de' Burgondi**

con sede in 27039 Sannazzaro de' Burgondi (PV), Via Cavour, 18

(Codice NUTS IT-C 48)

Tel: (+39) 0382 995608

Fax: (+39) 0382 901264

PEC: protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it

Mail: lmondin@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

Profilo committente: <https://www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it>

Servizio competente: Servizi alla Persona e Affari Generali

RUP del Concedente: dott. Luca Mondin

(b) la **Centrale di Committenza** è la **Centrale di Committenza Garlasco**

con sede in Garlasco, piazza Repubblica, 11

Tel. (+39) 0382 825254

Fax: (+39) 0382 820304

PEC: protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

Mail: CdC@comune.garlasco.pv.it

Profilo committente: <https://www.comune.garlasco.pv.it>

RUP della Centrale di Committenza: dott. Fabio Mario Scevola

5. Piattaforma telematica per lo svolgimento della procedura negoziata

5.1. La CdC gestisce la procedura di gara utilizzando SINTEL, sistema al quale è possibile accedere all'indirizzo www.ariaspa.it Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per quanto attiene all'operatività sulla piattaforma, occorre far riferimento alle "Guide per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" liberamente consultabili

e scaricabili nella sezione guide dedicata agli operatori economici <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>.

5.2. È possibile formulare richieste di assistenza sull'utilizzo di SINTEL contattando il Contact Center di ARIA tramite l'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738. Gli operatori di SINTEL sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi. Alla Sezione "Strumenti di supporto"/"Domande frequenti", del sito internet: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/domande-frequenti> sono, inoltre, disponibili le "Domande Frequenti", che contengono specifiche e dettagliate indicazioni operative di supporto.

5.3. Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale dell'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti (ARIA) all'indirizzo internet www.ariaspa.it nell'apposita sezione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso credenziali CIE (Carta d'Identità Elettronica), attraverso IdPC, oppure utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

6. Dotazioni tecniche per la formulazione dell'offerta

6.1. Tenuto conto di quanto indicato al punto 7 che precede, ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica minima di seguito indicata e, in ogni caso, conforme a quella richiesta da ARIA S.p.A. per il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma SINTEL. Gli operatori possono acquisire le necessarie informazioni circa la dotazione tecnica ed informatica richiesta ARIA S.p.A. nel manuale denominato "*Requisiti per l'accesso alle piattaforme Sintel Neca*", consultabile al seguente link: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>. Resta inteso che è onere degli operatori economici interessati, in attuazione del principio di autoresponsabilità, consultare costantemente il sito web di ARIA S.p.A. e relativa Piattaforma SINTEL al fine di verificare aggiornamenti o modifiche alle modalità, anche tecnico-informatiche, necessarie per accedere alla suddetta piattaforma e quindi partecipare alla presente procedura di gara.

6.2. In ogni caso è indispensabile:

- (i) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- (ii) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- (iii) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- (iv) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - a) un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - b) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - c) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6.3. Si rammenta che **per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL**, così come disciplinato nei "Manuali", accedendo al portale di ARIA S.p.A. all'indirizzo internet www.ariaspa.it nell'apposita sezione. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso credenziali CIE (Carta d'Identità Elettronica), attraverso IdPC, oppure utilizzando la Carta Regionale dei Servizi (CRS) o la Carta Nazionale dei Servizi

(CNS). Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

7. Chiarimenti

7.1. E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno entro le ore 12 del giorno **26/01/2024**, in via telematica attraverso la sezione della piattaforma SINTEL riservata alla richiesta di chiarimenti per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", nell'interfaccia "Dettaglio" della singola procedura di gara.

7.2. Non sono ammessi chiarimenti telefonici, né con altre modalità.

7.3. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma SINTEL per mezzo della funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara, nell'area pubblica della centrale di committenza regionale Aria S.p.A. www.ariaspa.it. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tali sezioni della piattaforma SINTEL.

8. Comunicazioni relative alla presente procedura di gara

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione denominata "Comunicazioni procedura" della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico, in attuazione del principio di autoresponsabilità, prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Ogni ulteriore comunicazione avviene presso la Piattaforma.

9. Durata della Concessione e tempistiche della progettazione e di esecuzione dell'investimento

9.1. La durata della Concessione è stabilita in 5 (cinque) anni decorrenti dal verbale di consegna dei servizi. Si tratta della durata massima anche ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs. n. 36/2023, come risulta dalle analisi economico finanziarie contenute nel PEF (si veda Allegato 2).

10. Soggetti ammessi ed indicazioni relative alle forme di partecipazione

10.1. Gli operatori economici interessati possono presentare offerta, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dagli artt. 65, 67, 68, del D.Lgs. n. 36/2023 ed all'art. 1, comma 1, lett. l) dell'allegato I.1 Codice dei contratti pubblici.

10.2. Ai soggetti costituiti in forma plurisoggettiva si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

10.3. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Per ragioni di chiarezza a trasparenza verso gli operatori economici, si segnala che anche la previsione sopra riportata è tratta, nell'attuale prima fase di applicazione del D. Lgs. n. 36/2023, dal Bando Tipo n. 1 approvato da ANAC con determina n. 309 del 27 giugno 2023, pur applicabile solo ed esclusivamente agli appalti di servizi.

Tuttavia, si segnala che negli artt. 65, 67 e 68 del Codice dei contratti pubblici non è presente nessuna indicazione in ordine al dovere di indicazione di consorziati esecutori nel caso di consorzi ordinari. La necessità di tale indicazione anche per i consorzi ordinari dei consorziati esecutori può essere tratta in via indiretta da un cenno che viene effettuato all'art. 68, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 31 dell'Allegato II.12 per il solo settore dei lavori e non anche, espressamente, per i servizi e le forniture.

Pertanto, sussistendo un dubbio interpretativo ed applicativo non risolvibile attraverso i lavori preparatori e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali su tale aspetto, in applicazione dei principi declinati dagli artt. 3, 4 e 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e del più ampio concetto di libertà delle forme giuridiche di partecipazione, si ritiene che possa essere ammissibile anche la partecipazione di un consorzio ordinario che indichi alcuni consorziati per l'esecuzione della fornitura.

10.4. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

10.5. Gli operatori economici interessati che intendono partecipare nella forma del raggruppamento temporaneo possono presentare offerta secondo le seguenti due modalità:

- (i) raggruppamento temporaneo già costituito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte; oppure
- (ii) nella forma del raggruppamento temporaneo da costituire in vista dell'aggiudicazione della procedura di gara.

In entrambi i casi, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) del Codice, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà essere presentato un impegno, sottoscritto da parte di tutti i componenti del costituendo raggruppamento, a conferire il suddetto mandato ad uno di essi che assumerà il ruolo di mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto degli altri operatori.

10.6. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

10.7. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- (i) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- (ii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche

solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- (iii) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

10.8. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

10.9. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- (i) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- (ii) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- (iii) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- (iv) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

11. Requisiti di ordine generale, obblighi/impegni e self-cleaning

11.1. Gli operatori economici interessati a formulare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- (i) assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023;
- (ii) assenza di situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;
- (iii) assenza di ragioni comportanti il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

11.2. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

11.3. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

11.4. Tutti gli operatori economici che aderiscono ad un raggruppamento temporaneo o ad un consorzio ordinario non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici.

11.5. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- a) ove aggiudicatari della procedura di affidamento, e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel contratto, garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei CCNL di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

11.6. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 in tema di irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Tale meccanismo può operare sia per circostanze verificatesi prima della presentazione dell'offerta oppure anche successivamente a tale momento. Il primo caso è regolato dal comma 3 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici, mentre il secondo caso è regolato dal comma 4 dell'art. 96 del menzionato Codice dei contratti pubblici.

A tal fine possono rilevare il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale, collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

La valutazione delle misure adottate e comunicate dall'operatore economico viene effettuata in contraddittorio e tiene conto dei parametri indicati nel comma 6 dell'art. 96 del Codice dei contratti pubblici.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute intempestive o insufficienti, il Comune ne darà motivata comunicazione all'operatore economico, disponendo l'esclusione della relativa offerta.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

11.7. Nel caso di concorrenti in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, si applica l'art. 97 del Codice dei contratti pubblici.

12. Indicazioni generali relative ai requisiti speciali e mezzi di prova

12.1. Tenuto conto dell'oggetto della Concessione, gli operatori economici interessati devono possedere i requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 13 che segue.

12.2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali di cui ai successivi punti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. Per tale ragione l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12.3. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. Requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica.

13.1. Per poter accedere alla presente procedura, gli operatori economici interessati dovranno possedere anche i requisiti di capacità professionale, economico-finanziaria e tecnica di seguito specificati.

13.2. A questo proposito, tenuto conto che l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che *“le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva”* e

che l'art. 33 dell'Allegato II.12 al D. Lgs. n. 36/2023 si riferisce solo ai concessionari di lavori, i requisiti anzidetti vengono delineati come segue.

13.3. Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono possedere, ai fini della comprova del **requisito di capacità economico-finanziaria**, un fatturato globale pari ad € **1.258.293,00=** (Euro un milione duecento cinquantottomila duecento novantatre/00), maturato complessivamente con riferimento agli ultimi tre esercizi dell'operatore economico. A tal proposito, si evidenzia, per ragioni di collaborative, che l'art. 100, comma 11, del Codice dei contratti pubblici attualmente applicabile fa riferimento al concetto dell'ultimo triennio per identificare il periodo di maturazione del requisito. Tuttavia, per evitare che si verifichino violazioni del principio di massima partecipazione, in base ai principi di cui agli artt. 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, si ritiene che il triennio debba essere inteso quali ultimi tre esercizi chiusi, in modo che possano concorrere anche gli operatori che hanno un esercizio non coincidente con l'anno solare.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- (i) per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- (ii) per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- (iii) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non fossero disponibili alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento deve possedere una quota di fatturato proporzionata alla quota di servizio che vorrebbe assumere in caso di aggiudicazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

13.4. Gli operatori economici devono altresì possedere **capacità tecnico-professionale** consistente nell'aver eseguito, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- (i) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- (ii) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- (iii) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- (iv) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario, il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente del raggruppamento deve possedere una quota del requisito proporzionata alla quota di servizio che vorrebbe assumere in caso di aggiudicazione.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, possono far valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

13.5. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

13.6. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

14. Avvalimento

14.1. I concorrenti possono soddisfare la richiesta di possesso di requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) mediante il ricorso alle capacità di altri operatori, come disciplinato dall'articolo 183, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023. A tal fine si applica l'art. 104 del Codice.

14.2. L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto

dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

14.3. L'ausiliaria deve:

- (i) possedere i requisiti di carattere generale previsti dal punto 11 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- (ii) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il ricorrente.

14.4. Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliario, a pena di esclusione, non può avvalersi a sua volta di un altro operatore economico, né essere di ausilio a più di un concorrente partecipante alla medesima gara. In questo caso sono esclusi tutti i concorrenti che si avvalgano della stessa impresa ausiliaria.

14.5. Qualora sussistano motivi di esclusione dell'impresa ausiliaria, per mancanza dei requisiti generali e/o dei criteri di selezione (requisiti di qualificazione), la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 104 del Codice, la sostituzione.

14.6. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto della concessione.

14.7. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

15. Subappalto

15.1. Ai sensi dell'art. 188 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di cessione del Contratto di Concessione, fatto salvo il caso dell'art. 189, comma 1, lett. d), n. 2 del Codice dei contratti pubblici.

15.2. I concorrenti che intendono fare ricorso al subappalto devono darne indicazione in sede di DGUE. Diversamente, non sarà possibile autorizzare in fase di esecuzione dell'Appalto eventuali istanze di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

15.3. Il subappalto non può riguardare le prestazioni educative e assistenziali, socio sanitarie e di riabilitazione.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

16. Garanzia provvisoria^[GSA2]

16.1. Tenuto conto che il contratto oggetto di affidamento ha valore inferiore alla soglia comunitaria applicabile, in conformità all'art. 53 del D.L. n. 36/2023 non è richiesta alcuna garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

17. Garanzia definitiva

17.1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore della concessione. ^[A3]La garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone i presupposti ivi previsti e può essere aumentata secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.

17.2. La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

17.3. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

17.4. Si applicano l'art. 117 del Codice dei contratti pubblici e gli schemi del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

18. Sopralluogo^[GSA4]

18.1. Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio è facoltativo.

Per gli operatori interessati, il sopralluogo potrà essere effettuato previa apposita richiesta di prenotazione a mezzo PEC protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it Per

informazioni è possibile contattare il seguente numero 0382 995608. In ogni caso il sopralluogo, se richiesto, dovrà essere effettuato entro il 22/01/2024.

Si precisa che al sopralluogo, ove richiesto, saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante o uno dei responsabili tecnici dell'operatore economico, la cui qualità o qualifica dovranno essere dimostrate in sede di sopralluogo mediante la produzione di idonea documentazione (certificato CCIAA, estratti da atti societari, attestazione della qualifica di responsabile tecnico a firma del legale rappresentante dell'impresa).

Al sopralluogo potrà inoltre essere ammesso anche un delegato del legale rappresentante, unico per ciascuna impresa partecipante, munito di idonea delega da presentare in occasione del sopralluogo.

L'Ente rilascerà a ciascun partecipante apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

18.2. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

18.3. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

19. Coperture assicurative

L'aggiudicatario è tenuto a mantenere, per tutta la durata del contratto, idonee coperture assicurative RCT e RCO con massimali unici non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro.

20. Verifica dei requisiti e pagamento del contributo a favore dell'ANAC

20.1. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, nonché i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

20.2. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo l'ammontare e le modalità stabilite con apposita delibera da parte di ANAC reperibile sul sito web www.anticorruzione.it.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la Stazione Appaltante richiede, ai sensi dell'art. 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. I concorrenti possono allegare alla domanda di partecipazione alla procedura la scansione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

21. Modalità e termine di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

21.1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SINTEL. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse. L'offerta e tutta la documentazione prodotta dai concorrenti deve essere sottoscritta con firma digitale. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

21.2. L'offerta **deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 02/02/2024 a pena di irricevibilità.**

21.3. SINTEL non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SINTEL. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. La Stazione Appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità per il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma SINTEL e a inviare tempestivamente i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

21.4. I requisiti tecnici relativi ai formati dei *file* accettabili dalla piattaforma alle dimensioni massime degli stessi sono definiti nei manuali di utilizzo della Piattaforma stessa, che possono essere consultati all'indirizzo web di cui al punto 5 che precede.

21.5. La procedura di invio dell'offerta si articola in cinque passaggi (Step 1 – Busta Amministrativa; Step 2 – Busta Tecnica; Step 3 – Busta Economica; Step 4 – Firma digitale dell'offerta; Step 5 – Riepilogo ed invio dell'offerta), tutti necessari per il positivo esito della fase di trasmissione alla Stazione Appaltante e da condursi secondo la sequenza stabilita dalla Piattaforma. L'offerta si compone delle buste telematiche di seguito elencate, contenenti:

- (i) Busta Telematica Amministrativa: documentazione amministrativa;
- (ii) Busta Telematica Tecnica: offerta tecnica;
- (iii) Busta Telematica Economica: offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- (i) l'offerta è vincolante per il concorrente;
- (ii) con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;

Prima dell'invio tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti dall'operatore economico in formato pdf.

L'operazione di conversione, ove determini la generazione di un *file* corrotto o in parte inutilizzabile, è e resta di esclusiva responsabilità dell'operatore economico offerente.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

21.6. L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, potrà essere richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Nel caso di proroga del termine di validità dell'offerta, i concorrenti che confermeranno la validità della propria offerta dovranno altresì estendere la validità della garanzia provvisoria in modo che la stessa sia costantemente mantenuta valida efficace.

21.7. Non sarà ritenuta valida e non sarà ammessa alcuna offerta pervenuta oltre il termine di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente.

22. Contenuto della Busta Telematica Amministrativa

Nella Busta Telematica Amministrativa, presente sulla Piattaforma SINTEL, l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione:

- (i) domanda di partecipazione, contenente anche le dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura (secondo modalità di cui al punto 23);
- (ii) DGUE (secondo modalità di cui al punto 24);

- (iii) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC (di cui al precedente punto 20.2 che precede);
- (iv) documentazione in caso di avvalimento, ove applicabile (secondo modalità di cui al punto 14 e 25);
- (v) PassOE (secondo modalità di cui al punto 26);
- (vi) documentazione per i concorrenti con forma plurisoggettiva (si veda il punto 26);

23. Domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE ed eventuale procura

23.1. La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà essere preferibilmente predisposta secondo il modello di cui all'Allegato 3. L'utilizzo di tale modello non è vincolante per gli operatori economici. Nel caso di non utilizzo di detto modello, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le informazioni e dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, integrative del DGUE di seguito indicate:

- (i) dati identificativi del concorrente;
- (ii) forma giuridica di partecipazione alla gara;
- (iii) dichiarazione eventuale di voler ricorrere all'avvalimento;
- (iv) indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 14 del presente disciplinare;
- (v) eventuale sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indicazione delle misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta;
- (vi) dichiarazione di accettazione degli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023 richiamati al punto 11 che precede;
- (vii) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001, nonché dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 39/2013;
- (viii) dichiarazione di non incorrere in nessuna delle situazioni previste dal Regolamento UE 576/2022 e nella Decisione UE 578/2022;
- (ix) dichiarazioni circa le posizioni previdenziali ed assistenziali aperte e CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020;
- (x) dichiarazione inerente l'eventuale ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 con indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;

- (xi) accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute in tutti gli atti posti in gara;
- (xii) dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;
- (xiii) dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla sua esecuzione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta presentata;
- (xiv) dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito della documentazione messa a disposizione dalla Stazione Appaltante e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

23.2. Si precisa che la domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituendi, dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

23.3. In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, i concorrenti dovranno presentare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza che indichi un operatore economico qualificato come mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di consorzio ordinario già costituito, dovrà essere presentata copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto.

23.4. In caso di consorzi stabili, la domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio e dalla/e consorziata/e indicata/e come esecutrice/i del servizio.

23.5. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

24. Documento di gara unico europeo

24.1. Il concorrente compila il DGUE relativo a tutti i soggetti partecipanti e componenti i diversi operatori plurisoggettivi.

24.2. Per la cui compilazione dovranno seguirsi le linee guida impartite dal MIT collegandosi al sito <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/appalti-pubblicato-laggiornamento-delle-linee-guida-per-compilazione-dgue>.

A tal fine, viene messo a disposizione dei concorrenti il file DGUE editabile (Allegato 5) da caricare nell'applicativo per la compilazione del DGUE.^{[MC5][CA6][CA7]}

Si ricorda che occorre la presentazione di un DGUE da parte dei seguenti soggetti:

- (i) operatori economici che assumono la veste di concorrenti, in forma singola;
- (ii) operatori economici mandatarî che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iii) operatori economici mandanti che assumono la veste di concorrenti in forma associata sia già costituiti che costituendi;
- (iv) operatore economico ausiliaria in caso di avvalimento;
- (v) il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, il consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- (vi) l'impresa designata quale esecutrice delle prestazioni di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di un consorzio tra imprese artigiane ovvero di un consorzio stabile;
- (vii) ogni componente del consorzio, per i consorzi ordinari già costituiti o da costituire;
- (viii) le imprese aggregate designate a eseguire le prestazioni, per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete;
- (ix) gli operatori economici aderenti al contratto di rete diversi dall'organo comune;
- (x) gli operatori economici costituenti il GEIE compreso il soggetto capofila.

25. Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria deve produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- (i) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- (ii) le dichiarazioni integrative al DGUE circa il possesso dei requisiti di carattere generale (è possibile fare riferimento alle dichiarazioni di cui all'Allegato 3, per quanto applicabili, e al punto 23.1 che precede per quanto applicabili), comprese la dichiarazione di non partecipare alla gara sotto altra forma e la dichiarazione di non avere prestato avvalimento per altro concorrente;
- (iii) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente, verso la stazione appaltante e verso il Comune a mettere a

- disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con indicazione specifica delle stesse;
- (iv) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, deve specificare a pena di nullità, i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nonché il relativo prezzo.
 - (v) Il PassOE dell'ausiliaria.

26. Documento PassOE

Il documento denominato PassOE, attesta che il concorrente ha effettuato la registrazione al sistema FVOE consentendo alla stazione appaltante di procedere alla verifica delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale.

27. Documentazione ulteriore per gli operatori economici plurisoggettivi

27.1. Ai concorrenti che partecipano alla procedura in forma raggruppamento temporaneo già costituito è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- (ii) dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

27.2. Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti, è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- (ii) dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

27.3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti è richiesta la presentazione di apposita dichiarazione da rendere potendo utilizzare a tal fine il modello oggetto dell'Allegato 4 attestante:

- (i) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- (ii) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- (iii) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

27.4. Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica è richiesta la seguente documentazione in originale digitale o in copia autentica, o copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente:

- (i) contratto di rete;
- (ii) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- (iii) dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

27.5. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- (i) copia del contratto di rete
- (ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- (iii) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

27.6. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- (i) copia del contratto di rete
- (ii) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

27.7. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, si applica quanto previsto ai precedenti punto 27.1 o 27.3.

28. Contenuto della Busta Telematica Offerta Tecnica

28.1. Nella Busta Telematica Offerta Tecnica dovranno essere inseriti i documenti relativi all'offerta tecnica. L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore munito di idonea procura. In caso di partecipazione di RTI non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del RTI.

28.2. L'offerta tecnica dovrà contenere una relazione avente ad oggetto tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione secondo i criteri di cui al successivo punto 31 del presente Disciplinare. L'offerta tecnica va strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati al successivo punto 31, in modo da consentire una migliore comprensione e valutazione delle offerte stesse.

L'offerta tecnica, comprensiva di eventuali allegati, non dovrà superare complessivamente 30 facciate[GSA8], formato A4, carattere Arial formato non inferiore a 11. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio e sottocriterio. Eventuali copertina e indice non vengono conteggiati nel numero massimo di facciate ammesse.

28.3. Ciascun documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e compresso in unico file formato .zip, .rar, .7z o altri software di compressione dei dati. Il file compresso, da allegare in piattaforma, non deve essere sottoscritto digitalmente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara.

L'offerta tecnica deve rispettare altresì le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dal presente disciplinare di gara

28.4. L'offerta tecnica pena l'esclusione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

L'offerta è sottoscritta digitalmente come segue:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

28.5. Nell'apposito campo dovrà essere inserito anche il piano di riassorbimento del personale. Il piano di riassorbimento non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

28.6. Nell'apposito campo "segretazione dell'offerta tecnica", presente in Piattaforma, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 nel comporre la propria offerta tecnica si invitano i concorrenti ad allegare apposita dichiarazione, sottoscritta digitalmente, contenente una dichiarazione firmata contenente i dettagli e le parti specifiche dell'offerta tecnica coperti espressione di segreti tecnici e commerciali, argomentando in modo congruo e pertinente le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta non sarebbero divulgabili.

28.7. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante, in caso di istanza di accesso agli atti, di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente eventuali integrazioni. Si richiama l'attenzione degli operatori rispetto alla dichiarazione che precede, al fine di agevolare e rendere maggiormente efficiente la fase conclusiva della procedura oggetto del presente disciplinare, ove potrebbero essere avanzate istanze di accesso agli atti.

29. Contenuto della Busta Telematica Offerta Economica e caricamento dell'offerta

29.6. Negli appositi campi di sistema, di seguito indicati, dovranno essere inseriti i seguenti dati:

- (i) campo "Offerta economica": il concorrente dovrà inserire un ribasso percentuale sulla quota di contribuzione, per ciascun utente, che potrebbe essere dovuta dal

concedente, o da altri enti a ciò tenuti, al fine del raggiungimento delle tariffe previste nel PEF che accompagna l'offerta.

- (ii) alla voce "**oneri della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**", il concorrente dovrà indicare il valore convenzionale di 0 (zero);
- (iii) alla voce "**costi del personale**", il concorrente dovrà indicare, il valore convenzionale di 0 (zero);

29.7. Ai fini della presentazione delle offerte e tenuto conto delle incertezze risultanti dalle indicazioni operative fornite da ARIA S.p.A., non coerenti con quanto affermato da ANAC nella propria determinazione n. 528/2023, i concorrenti dovranno provvedere, **a pena di esclusione**, al caricamento del modello contenente l'offerta economica, riportando le informazioni relative:

29.7.1. al ribasso offerto indicato anche a sistema, come previsto al punto 29.1(i) che precede;

29.7.2. l'indicazione degli oneri della sicurezza afferenti l'attività dell'operatore economico;

29.7.3. il costo della manodopera.

A tal fine, si mette a disposizione dei concorrenti il modello contenuto dell'Allegato 10, che dovrà essere inserito nell'apposito campo.

29.8. In caso di discordanza tra i ribassi indicati in cifre ed in lettere, prevarrà il ribasso indicato in lettere.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, come segue:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

29.9. Nella Busta Telematica Offerta Economica **dovrà altresì essere inserito, a pena di esclusione, anche il PEF, asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, oppure da una società di revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che consenta di avere evidenza dell'equilibrio economico finanziario, alla luce delle eventuali migliorie offerte.

29.10. Al termine di tutti gli inserimenti, al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma SINTEL genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. Anche l'offerta economica dovrà essere strutturata in file in formato .pdf e la relativa sottoscrizione digitale dovrà avvenire con firme PAdES o firme CADES, in quanto formati accettati dalla piattaforma SINTEL.

29.11. È necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in SINTEL del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nel "Manuale di supporto all'utilizzo di SINTEL per Operatori Economici", scaricabile gratuitamente all'indirizzo www.ariaspa.it

29.12. Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

30. Criterio di aggiudicazione

30.6. Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'articolo 108, del Codice dei contratti pubblici.

30.7. Per la valutazione delle offerte verrà applicato il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

- $C(a)$** = indice di valutazione dell'offerta (a);
 n = numero totale dei requisiti;
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio massimo di 100 punti sarà così ripartito:

offerta tecnica	80 punti
offerta economica	20 punti

30.8. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

31. Criteri di valutazione delle offerte

31.6. Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Si precisa che:

Tutti i punteggi indicati sono "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Max punti 45

Attività educative e assistenziali

max punti **10**

Attività socio-sanitarie e di riabilitazione

max punti **10**

Attività di animazione e soggiorni climatici

max punti **10**

Integrazione rete territoriale servizi socio-sanitari

e progetti di sviluppo sul territorio

max punti **5**

Strumenti di programmazione e valutazione sia generale sulle attività

che per i progetti sui singoli ospiti max punti 4

Modalità di realizzazione del progetto individualizzato per gli ospiti max punti 3

Modalità di coinvolgimento delle famiglie max punti 3

2 – PROGRAMMAZIONE DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Max punti 15

Figure professionali previste, indicazione quantitativa del personale previsto, con evidenziate le eventuali migliorie rispetto agli standard regionali previsti max punti 8

Piano e programma di formazione, aggiornamento e supervisione del personale impiegato nel servizio per la durata della concessione, compresa la formazione/informazione sulla sicurezza (monte ore e argomenti programmati) max punti 4

Modalità di sostituzione del personale e strategie adottate per limitare il fenomeno del turn - over max punti 3

3 – SERVIZI ACCESSORI

Max punti 10

Attività di trasporto e accompagnamento con indicazione mezzi a disposizione, modalità di esecuzione e programma preventivo annuale max punti 4

Servizio di pulizia e sanificazione della struttura e relative pertinenze, servizi di ordinaria manutenzione con indicazione modalità di gestione delle stesse, frequenza interventi, apparecchiature e prodotti utilizzati max punti 3

Rifornimento di materiali consumabili necessari all'esecuzione

delle attività previste max punti 3

4 – PROPOSTE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

Max punti 10

Fornitura di materiali/attrezzature/altre dotazioni inerenti il servizio (che diventeranno di proprietà comunale allo scadere della concessione) max punti 4

Attività integrative e/o collaterali in grado di conferire valore aggiunto al servizio max punti 3

Modalità di maggior coinvolgimento dei Comuni con

utenti inseriti nel servizio

max punti **3**

Le proposte migliorative offerte non dovranno comportare oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante.

5 – OFFERTA ECONOMICA

Max punti 20

31.7. È prevista la soglia di sbarramento tecnico di punti **50** per la componente tecnica.

31.8. In relazione a ciascun sotto-criterio ed elemento di valutazione discrezionale, il punteggio viene attribuito come segue:

31.8.1. ciascun commissario attribuisce un valore, compreso da 0 a 1, corrispondente alla propria valutazione individuale, effettuata sulla base dei parametri valutativi indicati nella tabella di cui sopra, come segue:

V(a)	Giudizio di ciascun singolo commissario:
0	Offerta non valutabile sotto nessun profilo. contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	Offerta scarsa. contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	Offerta sufficiente. contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	Offerta discreta. contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	Offerta buona. contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

0,90	Offerta molto buona. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	Offerta ottima. contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

I commissari hanno facoltà di attribuire anche punteggi intermedi tra quelli sopraindicati.

31.8.2. una volta attribuiti i singoli coefficienti, la commissione stabilirà la media, arrotondata alla seconda cifra decimale, dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;

31.8.3. coefficienti definitivi saranno moltiplicati per il punteggio o sub-punteggio di riferimento. Anche in tal caso, eventuali arrotondamenti saranno effettuati alla seconda cifra decimale.

31.9. Il punteggio relativo all'offerta economica verrà attribuito applicando la seguente formula matematica di seguito riportata:

$$P_i = P_{E_{\max}} \cdot (R_i / R_m)$$

$P_{E_{\max}}$ = Punteggio massimo (20 punti)

R_i = ribasso percentuale offerto del concorrente i-esimo;

R_m = miglior ribasso percentuale offerto.

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo

31.10. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma del Punteggio Tecnico Totale + Punteggio Economico totale ottenuto dal medesimo concorrente, secondo la seguente formula:

$$PTOT_i = PT_{\text{toti}} + PE_{\text{toti}}$$

Dove:

$PTOT_i$ = Punteggio Totale attribuito al concorrente i;

PT_{toti} = Punteggio Tecnico totale attribuito al concorrente i;

PE_{toti} = Punteggio Economico totale attribuito al concorrente i;

32. Commissione giudicatrice

32.6. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

32.7. Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate da una Commissione costituita ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici da un numero pari a 3 componenti.

32.8. In attuazione dell'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, i Commissari saranno individuati successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte tra soggetti esperti con riguardo all'oggetto dell'appalto. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante si riserva la facoltà di scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

32.9. I nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice, nonché i curricula dei Commissari, verranno resi pubblici attraverso pubblicazione sul sito web del Comune.

32.10. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice da parte del Comune verrà assunto, previa acquisizione da parte dei commissari e del presidente della dichiarazione di inesistenza di cause ostative alla nomina.

32.11. La Commissione giudicatrice potrà fornire ausilio al RUP, su sua richiesta, nell'ambito della valutazione dell'eventuale subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

33. Procedura di aggiudicazione

33.6. Il RUP procederà, in seduta pubblica che si terrà in data **05/02/2024** alle ore **10** presso la sede della Centrale di Committenza Garlasco in Piazza Repubblica n. 11, 27026, all'apertura delle offerte tempestivamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "*Busta Amministrativa*" e all'ammissione dei concorrenti, che potrà avvenire con riserva in caso di necessità di verifiche sulle dichiarazioni rese o nel caso di soccorso istruttorio. La partecipazione dei concorrenti è consentita esclusivamente in modalità telematica da remoto mediante diretta streaming o videoconferenza, le cui modalità tecniche di accesso verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale Sintel, nella sezione documentazione di gara della procedura, almeno un'ora prima della seduta. In caso di comunicazioni urgenti, verrà inviata apposita comunicazione riservata a ciascun concorrente, avvalendosi della apposita funzionalità disponibile sulla piattaforma.

33.7. Il RUP procederà, nella prima seduta ad aprire la busta digitale contenente la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, a visualizzare e dare e prendere atto dell'elenco della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente in seduta riservata il RUP procederà:

33.7.1. a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

33.7.2. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario;

33.7.3. a disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni.

33.8. Le offerte inviate dai concorrenti sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici denominati “buste telematiche” sulla Piattaforma Sintel, inaccessibili fino alla scadenza per la presentazione delle stesse, e successivamente accessibili esclusivamente dietro digitazione sulla piattaforma di password criptata conosciuta dal solo RUP e a sua cura custodita.

33.9. La CdC, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta opportune modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP, che prevedono che le offerte tecniche e quelle economiche saranno visibili dalla piattaforma solo a conclusione della fase di verifica delle fasi precedenti.

33.10. È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta, con preavviso non inferiore a 24 ore, mediante la sezione comunicazioni della piattaforma Sintel.

33.11. Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle Busta Telematica Amministrativa e ammessi i concorrenti, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà sempre in seduta pubblica svolta in modalità telematica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a **24** ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, all'apertura delle Buste Telematiche Offerta Tecnica di ogni offerente ammesso e ad accertare la conformità alla *lex specialis* di gara della documentazione di cui si compone l'offerta tecnica presentata, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

33.12. Successivamente, le offerte tecniche saranno messe a disposizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.

33.13. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai soggetti ammessi e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al presente disciplinare.

33.14. Successivamente, in seduta pubblica svolta in modalità telematica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a **24** ore a tutti i concorrenti, mediante la sezione comunicazioni della Piattaforma Sintel, la Commissione, alla presenza del RUP, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e disporrà l'esclusione di quelle offerte che non avranno raggiunto la soglia minima di punteggio. Dopodiché, la Commissione, alla presenza del RUP, procederà in seduta pubblica svolta in modalità telematica all'apertura della “Busta Telematica Offerta Economica” degli offerenti ammessi anche tale fase di gara e, data lettura delle offerte economiche, verrà attribuito il punteggio alle offerte economiche.

33.15. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e, a seguito del procedimento di verifica di cui al punto 34 che segue, la Commissione giudicatrice assume la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, demandando alla stazione appaltante l'adozione degli atti conseguenti.

33.16. Verrà in ogni momento disposta l'esclusione in caso di:

33.16.1. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

33.16.2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

33.16.3. presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

33.16.4. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

34. Verifica di congruità delle offerte alla luce del PEF presentato

34.6. Tenuto conto che la procedura di gara è funzionale all'affidamento di un contratto di concessione di servizi, non verrà espletata una vera e propria verifica di anomalia, ma, come affermato dalla giurisprudenza in materia, una verifica di congruità dell'offerta formulata alla luce del PEF.

34.7. La verifica verrà effettuata sul primo in graduatoria e la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica anche altre offerte.

34.8. Il RUP, riservandosi di avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, in contraddittorio con l'operatore economico e in applicazione di quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, per quanto applicabile.

34.9. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, verrà assegnato un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

34.10. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

34.11. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ed incongrue.

34.12. Una volta concluso il subprocedimento di anomalia, il RUP rimette i relativi atti alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione.

35. Soccorso istruttorio

35.6. Possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

35.7. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

35.8. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

35.9. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

35.10. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

36. Aggiudicazione e stipula del contratto

36.6. L'aggiudicazione viene disposta ai sensi in applicazione degli artt. 17 e 18 del Codice dei contratti pubblici.

36.7. Ai fini dell'assunzione provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico miglior offerente è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

36.8. Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

36.9. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

36.10. L'aggiudicazione diverrà efficace dopo il positivo espletamento delle verifiche di legge mediante accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022.

36.11. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

36.12. L'esecuzione del Contratto potrà essere avviata in via d'urgenza, anche prima della stipula, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023, sussistendone le ragioni ivi indicate che saranno formalizzate in apposito atto.

36.13. La stipula del contratto avverrà non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ed entro il termine di 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

36.14. Il contratto sarà stipulato mediante atto in forma pubblica amministrativa avanti al segretario del Comune di Sannazzaro de' Burgondi in modalità elettronica.

36.15. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro.

36.16. L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.

37. Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia, sede di Milano, in Via Filippo Corridoni, 39, 20122 Milano.

Allegati

1. CSA;
2. PEF - Piano Economico Finanziario;
- 2.1 Relazione al PEF;
3. Domanda di partecipazione;
4. Dichiarazioni integrative in caso di operatori economici plurisoggettivi;
5. DGUE;
6. Schema di contratto;
7. Matrice dei rischi;

8. Piantina CDD;
9. Deliberazione approvazione tariffe CDD.
10. Modello offerta economica

* * *

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La Centrale di Committenza Garlasco tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il titolare del trattamento è la Centrale di Committenza Garlasco, nella persona del Sindaco pro tempore, e Responsabile del Trattamento è **il dott. Fabio Mario Scevola**.

In caso di aggiudicazione dell'appalto, il rappresentante legale della società si intende nominato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679,

responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui il Comune di Garlasco è Titolare - strumentali per l'adempimento delle attività contenute nel contratto da stipulare. La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è specificata nel contratto e ad esso correlata, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti. Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all'oggetto del contratto, con l'obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile nominato conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.